



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di appello

Al Consiglio Nazionale Forense

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo dell'Ufficio Legislativo

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Oggetto: Negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio- introduzione comma 2-*bis* all'art.6 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per effetto dell'art.9, comma 1, lett.i), n.3, d.lgs. 149/2022 - circolare

L'art.9, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha introdotto all'articolo 6 del d.l. n.132 del 2014 (in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti) il **comma 2-*bis***, per disciplinare le modalità telematiche di invio dell'accordo raggiunto.

In particolare, la norma dispone che l'accordo è trasmesso *con modalità telematiche*, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. A sua volta, il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

In attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, sentito il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il *deposito in forma cartacea* da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo